

Publicato il 24/05/2017

N. 02744/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00212/2017 REG.RIC.
N. 00431/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 212 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

QUADRELLE 2001 SOCIETA' COOP. SOCIALE, con sede in Quindici (AV), alla Via Roma, n. 10, in persona del legale rappresentante Battista Maria, rappresentata dall'Avv. Luca Tozzi, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Napoli, alla Via Toledo, n. 323;

contro

- COMUNE DI TORRE ANNUNZIATA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Maria D'Angiolella, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Napoli, al Viale Gramsci, n. 16;

- CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TORRE ANNUNZIATA - GRAGNANO - BOSCOTRECASE, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;

nei confronti di

- ATI GLM RISTORAZIONE S.R.L., in persona del legale rappresentante, con sede in Castellammare di Stabia (NA), Via Traversa Schito, n. 33 (mandataria) e GFI FOOD S.R.L., in persona del legale rappresentante, con sede in Castellammare di Stabia (NA), Via Strada Napoli 249/A, rappresentata e difesa dagli Avv. ti Gianni Marco di Paolo e Pierluigi Piselli ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Andrea Abbamonte in Napoli, alla Via G. Melisurgo, n. 4;

- SOCIETA' GLOBAL SERVICE S.R.L., con sede in Napoli, alla Via Foria, n. 25, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'Avv. Riccardo Moschetta, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Napoli, alla Via Gabriele Jannelli, n. 45/h;

sul ricorso numero di registro generale 431 del 2017, proposto da:

ATI GLM RISTORAZIONE S.R.L., in persona del legale rappresentante, con sede in Castellammare di Stabia (NA), Via Traversa Schito, n. 33 (mandataria) e GFI FOOD S.R.L., in persona del legale rappresentante, con sede in Castellammare di Stabia (NA), Via Strada Napoli 249/A, rappresentate difese dagli Avv. ti Gianni Marco di Paolo e Pierluigi Piselli ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Andrea Abbamonte in Napoli, alla Via G. Melisurgo, n. 4;

contro

- COMUNE DI TORRE ANNUNZIATA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Maria D'Angiolella, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in

Napoli, al Viale Gramsci, n. 16;

- CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TORRE ANNUNZIATA - GRAGNANO - BOSCOTRECASE, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;

nei confronti di

- SOCIETA' GLOBAL SERVICES S.R.L., con sede in Napoli, alla Via Foria, n. 25, in persona del legale rappresentante Picardi Luisa, rappresentata e difesa dall'Avv. Riccardo Moschetta, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Napoli, alla Via Gabriele Jannelli, n. 45/h;

per l'annullamento previa sospensione

- quanto al ricorso introduttivo n. 212/2017 R.G.:

a) della determinazione del Comune di Torre Annunziata. 2054 del 23.12.2016 con cui è stato aggiudicato l'affidamento del servizio per cui è causa alla ditta Global Service s.r.l.; b) per quanto di ragione, della nota prot. n. 297/segr del 23.12.2016 con cui è stata comunicata l'avvenuta aggiudicazione della procedura in oggetto; c) di tutti i verbali di gara, con particolare riferimento a quelli relativi alle sedute del 5.9.2016, 19.9.2016, 26.10.2016, 7.11.2016, 21.11.2016, 12.12.2016; d) del bando di gara, del Disciplinare di gara e del Capitolato speciale di appalto, laddove interpretati o interpretabili così come fatto dalla stazione appaltante; e) per quanto di ragione, di tutti i provvedimenti presupposti, consequenziali e connessi, anche non conosciuti;

- quanto ai motivi aggiunti notificati il 23.3.2017 e depositati il 23.3.2017:

a) della determina n. 36 del 14.3.2017, reg. gen. n. 433, con cui il Comune di Torre annunziata ha disposto di "Dichiarare, ai sensi

dell'art. 37, co. 7, del D.L. vo 50/2016 l'efficacia dell'aggiudicazione, già disposta con determinazione dirigenziale I.G. n. 2054 del 23.12.2016, relativa all'affidamento del servizio di refezione scolastica presso il centro di cottura di Via Capuozzo, per un periodo di tre anni, CIG n. 6697131754; Affidare, sotto riserva di legge, il servizio di che trattasi alla Ditta Global Service s.r.l., con sede in Via Foria, 136 Napoli, nelle more della definizione dell'iter procedurale finalizzato alla stipula del contratto”, nonché: a) della determinazione del Comune di Torre Annunziata n. 2054 del 23.12.2016 con cui è stata comunicata l'avvenuta aggiudicazione della procedura in oggetto; c) di tutti i verbali di gara quelli relativi alle sedute del 5.9.2016, 19.9.2016, 26.10.2016, 7.11.2016, 21.11.2016, 12.12.2016; d) del bando di gara, del Disciplinare di gara e del Capitolato speciale di appalto, laddove interpretati o interpretabili così come fatto dalla stazione appaltante; e) per quanto di ragione, di tutti i provvedimenti presupposti, consequenziali e connessi, anche non conosciuti; in ogni caso per l'accertamento di inefficacia del contratto di servizio ove esista ed ove sottoscritto; nonché per il risarcimento in via gradata del danno subito e subendo per l'illegittimo operato della stazione appaltante.

- quanto al ricorso introduttivo n. 431/2017 R.G.:

per l'annullamento, previa sospensione

- della determinazione del Comune di Torre Annunziata n. 2054 del 23.12.16 con cui è stato aggiudicato l'affidamento del servizio di refezione scolastica presso il centro di cottura di V. Capuozzo alla Global Sevice S.r.l.;

- della comunicazione di aggiudicazione dell'appalto de quo prot. n. 297/segr del 23.12.16 trasmessa dal Comune di Torre Annunziata all'odierna ricorrente ex art. 76, co. 1, D.L. vo n. 50/16;
- di tutti i verbali di gara, con particolare riferimento a quelli relativi alle sedute del 5.9.16, 19.9.16, 26.10.16; 7.11.16; 21.11.16; 12.12.16;
- per quanto di ragione della lex specialis di gara, con particolare riferimento al bando di gara, al disciplinare di gara ed al capitolato speciale per la gestione del servizio di refezione scolastica;
- dell'eventuale contratto medio tempore stipulato e della relativa determina di autorizzazione alla stipula, ad oggi non conosciuti,
- di ogni altra nota, comportamento, atto o provvedimento comunque denominato ad essi presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto e non comunicato, che comunque incida sui diritti e/o interessi legittimi vantati dalla ricorrente;
- quanto ai motivi aggiunti, notificati il 22.3.2017 e depositati il giorno successivo:
- dei medesimi atti già impugnati con il ricorso introduttivo, con particolare riferimento a:
 - determinazione del Comune di Torre Annunziata n. 2054 del 23.12.2016 con cui è stato aggiudicato l'affidamento del servizio di refezione scolastica presso il centro di cottura di Via Capuozzo alla Global Service S.r.l.;
 - comunicazione di aggiudicazione dell'appalto de quo prot. n. 297/segr del 23.12.16 trasmessa dal Comune di Torre Annunziata all'odierna ricorrente ex art. 76, co. 1, D.L. vo n. 50/16;
- tutti i verbali di gara, con particolare riferimento a quelli relativi alle sedute del 5.9.16, 19.9.16, 20.10.16, 7.11.16, 21.11.16 e 12.12.16;

- per quanto di ragione, la lex specialis di gara, con particolare riferimento al bando di gara, al disciplinare di gara ed al capitolato speciale per la gestione del servizio di refezione scolastica;
- il contratto, medio tempore stipulato e della relativa determina di autorizzazione alla stipula;
- ogni altra nota, comportamento, atto o provvedimento comunque denominato, ad essi presupposto, preordinato, connesso, consequenziale, ed esecutivo, anche se ignoto e non comunicato, che comunque incida sui diritti e/o interessi legittimi vantati dalla ricorrente, comprese la determina n. 36 del 6.3.2017 adottata dal Comune di Torre Annunziata e le attività di verifica compiute dalla Stazione Appaltante sul possesso dei requisiti di ordine generale e speciale posseduti dall'odierna controinteressata;

in ogni caso per l'accertamento
del diritto della ricorrente di conseguire l'aggiudicazione della gara e,
per l'effetto, di stipulare il contratto, anche a mezzo di subentro,
l'intera durata dell'affidamento posta in gara, con declaratoria di
efficacia, anche retroattiva ed anche in sede cautelare del contratto,
qualora stipulato con la controinteressata;

e per la condanna
dell'Amministrazione aggiudicatrice al risarcimento del danno in
forma specifica, ovvero in subordine, per equivalente, nella misura
che sarà quantificata e comprovata in corso di causa.

Visti i ricorsi con i motivi aggiunti ed i relativi allegati;

Visto il ricorso incidentale della Global Service S.r.l.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'intimato Comune (in relazione ad entrambi i ricorsi);

Visto l'atto di costituzione in giudizio della controinteressata Global service S.r.l. (in relazione ad entrambi i ricorsi);

Visto l'atto di costituzione in giudizio della controinteressata ATI GLM Ristorazione S.r.l. e G.F.I. FOOD S.R.L. (in relazione al ricorso n. 212/2017);

Viste le memorie difensive prodotte dalle parti;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi - Relatore alla pubblica udienza del 4 maggio 2017 il dott. Vincenzo Cernese - i difensori delle parti come da verbale di udienza;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

La Centrale Unica di Committenza Torre Annunziata/Boscotrecase/Gragnano indiceva una procedura di gara aperta ex art. 60 del D.L. vo 50/2016, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del successivo art. 63 per l'affidamento del servizio di refezione scolastica presso il centro di cottura di Via Capuozzo, n. 26 nel Comune di Torre Annunziata (NA), per la durata di tre anni a partire dal 2016/2017, per un importo complessivo di euro 1.248.210,00.

Espletate le operazioni la gara, l'appalto veniva aggiudicata alla società Global Service a r.l. con un punteggio di 100 (di cui 70 per l'offerta tecnica e 30 per l'offerta economica), mentre al secondo posto si collocava l'A.T.I. GLM - GFI Food S.r.l. con un punteggio di 98,14 (di cui 70 per l'offerta tecnica e 28,14 per l'offerta economica) ed al terzo posto la Quadrelle - 2001 Società Coop

Sociale con un punteggio di 97,84 (di cui 70 per l'offerta tecnica e 27,84 per l'offerta economica).

Con un primo ricorso (n. 212/2017 R.G.), notificato il 18.1.2017 e depositato il giorno 24 successivo la società Quadrelle - 2001 Società Coop. Sociale, premesso di essere stata in un primo momento esclusa dalla procedura de qua, avendo la Stazione appaltante ritenuto intempestiva l'offerta dalla medesima presentata, ma di essere stata riammessa alle operazioni di gara nella 3^a seduta di gara del 26.10.2016, a seguito della sentenza del T.A.R. Campania, sez. 3^a, n. 4677 del 12.10.2016, impugnava, innanzi a questo Tribunale, la determinazione del Comune di Torre Annunziata n. 2054 del 23.12.2016 in epigrafe (unitamente a tutti gli atti del procedimento ivi riportati) con cui era stato aggiudicato l'affidamento del servizio in parola alla ditta Global Services s.r.l., chiedendo, altresì l'accertamento dell'inefficacia del contratto di servizio, ove esista ed ove sottoscritto, nonché il risarcimento in via gradata del danno subito e subendo per l'illegittimo operato della stazione appaltante.

All'uopo a sostegno del ricorso, la società ricorrente, deduce varie censure, tutti afferenti alla insussistenza dei requisiti di ammissione alla procedura di gara, riferiti sia alla Global Service S.r.l., aggiudicataria che all'ATI GLM GFI Food S.r.l., seconda graduata, in modo tale da ritenere illegittimo l'operato della Stazione appaltante, in riferimento alla mancata esclusione di entrambe le suddette Società.

Preso atto del sopravvenire della determina n. 36 del Comune di Torre Annunziata, pubblicata in data 14.3.2017 e mai comunicata ex art. 76 del D.L. vo 50/2016, con cui era stata definitivamente aggiudicata la gara ovvero era stata disposta l'efficacia della proposta

di aggiudicazione del servizio di refezione scolastica presso il centro di cottura di Via Capuozzo per un periodo di 3 anni alla Global Service S.r.l., la società ricorrente, con motivi aggiunti, notificati il 23.3.2017 e depositati il 23.3.2017, dopo aver denunciato la palese ambiguità di talune stazioni appaltanti, per le quali dall'entrata in vigore del nuovo codice del 2016 è molto difficile comprendere se l'aggiudica sia provvisoria ovvero efficace e definitiva (circostanza che assume rilevanza alla luce della previsione di cui all'art. 120, comma 2 bis c.p.a. che sanziona con l'inammissibilità l'impugnazione della proposta di aggiudicazione) impugnava gli atti in epigrafe deducendo, per invalidità derivata, i medesimi vizi già fatti valere quali motivi di impugnativa del ricorso introduttivo.

Con un secondo ricorso (n. 431/2017 R.G.), notificato il 23.1.2017 e depositato il 6.2.2017, il R.T.I. costituito da G.L.M. Ristorazione S.r.l. e G.F.I. FOOD S.r.l., preso atto della determinazione del Comune di Torre Annunziata n. 2054 del 23.12.2016, comunicata con nota prot. n. 297/segr del 23.12.16, con cui lo si informava che la gara era stata affidata definitivamente alla Global Service S.r.l., mentre il R.T.I. ricorrente risultava collocato al secondo posto della graduatoria con il punteggio di 98,14 (di cui 70 punti assegnati all'offerta tecnica e 28,14 punti per l'offerta economica), impugnava, innanzi a questo Tribunale, (unitamente a tutti gli atti del procedimento ivi riportati) la suddetta determinazione, chiedendo, altresì, l'accertamento del diritto di conseguire l'aggiudicazione della gara e, per l'effetto, di stipulare il contratto, anche a mezzo di subentro, per l'intera durata dell'affidamento posta in gara, con declaratoria di efficacia, anche retroattiva ed anche in sede cautelare del contratto, qualora stipulato con la controinteressata, con la

conseguente condanna dell'Amministrazione aggiudicatrice al risarcimento del danno in forma specifica, ovvero in subordine, per equivalente, nella misura che sarà quantificata e comprovata in corso di causa.

All'uopo, a sostegno del gravame, la società ricorrente censura il provvedimento di aggiudicazione intervenuto in favore di Global Service, sia nella parte in cui i giustificativi trasmessi da quest'ultima a sostegno della congruità della sua offerta sono palesemente immotivati ed inidonei allo scopo, particolarmente in tema di costo del lavoro, sia nella parte in cui il giudizio di anomalia dell'offerta formulato dalla stazione appaltante, rivela la totale assenza di qualsivoglia attività istruttoria in ordine alla congruità dei costi di sicurezza aziendali indicati dall'offerente; infine i provvedimenti impugnati vengono censurati per non avere escluso la Global Service per omessa dichiarazione ex art. 80, D.L. vo 50/16 in capo al Direttore Tecnico dell'impresa, così come desumibile dalla visura allegata e contrariamente a quanto dichiarato in gara dall'aggiudicatario.

Preso atto che, noncurante delle numerose note di avvertimento di segno contrario inviate dall'ATI ricorrente, la Stazione appaltante procedeva comunque alla stipula del contratto, tra l'altro, dando atto, nella determina n. 36 del 6.3.17, che "l'ufficio ha accertato il possesso in capo all'aggiudicatario definitivo dei requisiti di ordine generale richiesti dal bando, come da documentazione conservata agli atti d'ufficio, e quindi la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva (art. 32, co. 7, D.L. vo n. 50/16 e dopo aver presa visione ed estratta copia in data 15.3.2017, presso l'Ufficio Pubblica Istruzione della C.U.C. di Torre

Annunziata della documentazione inerente l'attività di verifica (presuntivamente) compiuta dalla Stazione Appaltante, con particolare riferimento a quella svolta per confermare la dichiarazione resa in sede di Gara dalla Global Service S.r.l. In merito all'insussistenza della causa di esclusione di cui all'art. 80, co. 5, lett. c) D.L. vo n. 50/16, la società ricorrente proponeva motivi aggiunti, con i quali deduceva l'illegittimità dei provvedimenti gravati, oltre che, per invalidità derivata dai vizi già fatti valere quali motivi di impugnativa del ricorso introduttivo, anche in quanto, dalle verifiche effettuate successivamente all'aggiudicazione, è emersa, da parte della Stazione Appaltante, un'attività istruttoria lacunosa, insufficiente ed inidonea a verificare il possesso in capo all'aggiudicatario del requisito generale di cui all'art. 80, co. 5, D.L. vo n. 50/16, nonché l'assenza di una qualsivoglia valutazione in ordine alle gravi circostanze di fatto riguardanti la Global Service S.r.l. e portate all'attenzione dell'amministrazione.

In relazione ad entrambi i ricorsi si costituiva in giudizio l'intimato Comune chiedendone il rigetto, sì come inammissibili, improponibili ed infondati.

In relazione ad entrambi i ricorsi si costituiva in giudizio la Global Service S.r.l. chiedendone il rigetto in quanto inammissibili, improcedibili ed infondati, in fatto e in diritto.

Con ricorso incidentale, ritualmente notificato e depositato, la società Global Service S.r.l. impugnava la determinazione del Comune di Torre Annunziata n. 2054 del 23.12.16, con cui è stato aggiudicato l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica 2016/2017, nella parte in cui fa propri i verbali di gara, nonché questi ultimi, nella parte in cui qualificano seconda graduata l'A.T.I. GLM Ristorazione

s.r.l. in proprio e quale mandataria del R.T.I. con G.F.I. Food s.r.l., che andava esclusa per inattendibilità della propria offerta, nonché per i motivi di diritto ivi illustrati.

In relazione al ricorso n. 212/2017 resisteva in giudizio il R.T.I. formato da GLM Ristorazione - G.F.I. Ford S.r.l., chiedendone il rigetto, sì come irricevibile, inammissibile e, comunque, infondato.

Alla pubblica udienza del 4 maggio 2017 i ricorsi, integrati dai motivi aggiunti, unitamente al ricorso incidentale erano ritenuti in decisione.

DIRITTO

Preliminarmente - condividendo specifica richiesta ai sensi dell'art. 70 c.p.a. avanzata dal Comune di Torre Annunziata in sede di costituzione in giudizio - va disposta la riunione del ricorso n. 431/2017 R.G. al ricorso n. 212/2017 R.G. stanti le evidenti ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva, trattandosi della impugnativa degli atti della medesima procedura di gara nell'ambito della cui unica graduatoria risultano inseriti tutti i ricorrenti.

Sempre preliminarmente, relativamente al primo dei ricorsi riuniti va esaminata l'eccezione formulata dall'aggiudicataria Global Service e dal resistente Comune di inammissibilità del ricorso introduttivo stante la sua mancata notificazione alla Global Service S.r.l., circostanza alla quale - secondo quanto eccepito - si è tentato di ovviare con i motivi aggiunti, con i quali si impugnano gli atti riportati nel ricorso introduttivo, ma tratterebbesi di vizio insanabile e, come tale, non sanato dai motivi aggiunti.

Sul punto, particolare, asserisce la Global Service S.r.l., nel costituirsi in giudizio, che, come emerge dalla relata di notifica depositata in atti, l'atto è stato notificato ad una sede legale diversa da quella indicata nella visura camerale dalla Global Service, già depositata da

controparte, nonché dall'Amministrazione resistente; segnatamente la controinteressata Global Service s.r.l. rileva di non aver ricevuto alcuna notifica del ricorso originario, né presso la sede legale di via Foria 136, né presso l'indirizzo pec della società global@pec.it, circostanza che determina l'inammissibilità dei motivi aggiunti, attraverso cui la società Quadrelle 2001 impugnava la determina 36 del 14.3.17, con cui il Comune di Torre Annunziata dichiarava l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto per il servizio di refezione scolastica, già disposta con determinazione dirigenziale 2054 del 23.12.2016 in favore della resistente.

L'argomento utilizzato dalla controinteressata è in realtà volto ad evidenziare la mancata notifica del ricorso introduttivo all'impresa aggiudicataria del servizio, tanto che le censure in diritto dedotte con i motivi aggiunti rappresentano la mera riproduzione di quelle formulate nell'atto introduttivo, nel tentativo di rimettersi in termini rispetto all'inoppugnabilità dell'aggiudicazione, come testualmente affermato nell'atto del 23.3.2017.

In ogni caso l'eccezione resta superata dalla riscontrata irricevibilità del ricorso che assume un carattere preminente.

Sul punto - condividendosi l'eccezione sul punto sollevata da tutte le altre parti in causa - il ricorso introduttivo di Quadrelle - 2001 Società Coop. Sociale è irricevibile per tardività della sua proposizione.

Ai sensi dell'art. 120, comma 2 bis, del D.L. vo 1042010, così come modificato dall'art. 204, comma 1, lettera b) del D.L. vo n. 50 del 2016 << Il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-

professionale, va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 29, co. 1, del codice dei contratti pubblici adottato in attuazione della legge 28 gennaio 2016, n. 11. L'omessa impugnazione preclude la facoltà di far valere l'illegittimità derivata dai successivi atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale. E' altresì inammissibile l'impugnazione della proposta di aggiudicazione, ove disposta, e degli altri atti endo-procedimentali privi di immediata lesività >>.

L'art. 120, comma 2 bis, prevede, dunque, l'impugnativa immediata dei provvedimenti che determinano le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa, all'uopo delineando nel successivo comma 6 bis un "rito superspeciale", che va celebrato in camera di consiglio entro 60 giorni dalla notifica del ricorso, rendendolo applicabile esclusivamente ai casi di censura dei provvedimenti di ammissione ed esclusione dalla gara, in ragione del possesso (o mancato) dei requisiti di ordine generale e di qualificazione per essa previsti e non per l'impugnazione del successivo provvedimento di aggiudicazione della gara (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 19 gennaio 2017, n. 434).

La previsione normativa di un nuovo rito per l'impugnativa dei provvedimenti di esclusione ed ammissione, all'evidenza, trova la sua ratio legis, nell'esigenza di una pronta definizione del giudizio, prima che si giunga al provvedimento di aggiudicazione, per tal guisa addivenendosi alla definizione della platea dei soggetti ammessi alla gara in un momento antecedente all'esame delle offerte ed alla conseguente aggiudicazione (parere Consiglio di Stato, 1° aprile 2016, n. 855/2016).

Tale norma - che trova applicazione nella procedura di specie, risultando la gara incontestabilmente bandita dopo la novella legislativa introdotta dall'art. 204, D.L. vo n. 50/16, sulla base dell'art. 216, co, 1, D.L. vo 50/16 - pone, quindi, un onere di immediata impugnativa dei provvedimenti in esame, a pena di decadenza, non consentendo di far valere successivamente i vizi inerenti agli atti non impugnati atteso che, come letteralmente previsto dell'art. 120, comma 2 bis, una volta che la parte interessata non ha impugnato l'ammissione o l'esclusione, non potrà più far valere i profili inerenti all'illegittimità di tali determinazioni con l'impugnativa dei successivi atti della procedura di gara, quale, come nel caso di specie, il provvedimento di aggiudicazione (cfr. T.A.R. Campania, sez. VIII, 2.2.2017, n. 696).

Nella fattispecie Quadrelle 2001 aveva l'onere di impugnare nei 30 giorni l'ammissione di G.L.M., con rito superaccelerato ex art. 120 comma 2 bis cod. proc. amm. in quanto, risultava essere a conoscenza della ammissione di GLM fin della propria esclusione (è stata riammessa a seguito del suo ricorso).

Infatti, come riferito nel medesimo ricorso, la Società Quadrelle 2001 era stata in un primo momento esclusa dalla gara da quo, ma poi era stata riammessa con sentenza di questa sezione n. 04677/2016 pubblicata il 12/10/2016, con la conseguenza che, quanto meno a tale data, non potevano non essere a lei essere noti gli elenchi (oltre che delle imprese escluse, anche) delle imprese ammesse alla gara, tra cui anche la GLM Ristorazione, seconda graduata e la Global Service s.r.l., risultata aggiudicataria, entrambe odierne controinteressate.

Tuttavia il ricorso in esame è stato notificato al Comune di Torre Annunziata, Centrale Unica di Committenza, Società Global Service

S.r.l., GLM Ristorazione S.r.l. - GFI Food S.r.l. soltanto in data 19.1.2017

Inoltre v'è da considerare che la Ditta "Quadrelle 2001 S.r.l." è stata ammessa alla procedura di gara a far data dal 26.10.2016, durante la III seduta di gara, a seguito della predetta sentenza del T.A.R. 12.10.2016, n. 4677; tale circostanza è attestata dal relativo verbale di gara recante la suddetta data, versato in atti e pubblicato sul sito istituzionale della Stazione Appaltante.

Pertanto, avendo la Centrale Unica di Committenza pubblicato (non egli elenchi degli ammessi e degli esclusi, ma, senz'altro con maggiore immediatezza e trasparenza, sotto il profilo sostanziale) i verbali contenenti le determinazioni di ammissione e di esclusione sul sito aggiornato al 13.12.2016, ciò equivale alla pubblicazione degli elenchi e da tale momento si radica senz'altro l'interesse e la legittimazione della ricorrente a far valere eventuali contestazioni in merito alla presunta carenza in capo al R.T.I. deducente dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali prescritti dalla lex specialis di gara e conseguentemente decorre il dies a quo per l'impugnazione nel termine di 30 giorni, ma il ricorso introduttivo è stato notificato soltanto in data 19.1.2017, quando il termine di 30 giorni prescritto dal nuovo articolo 120, co. 2 bis, c.p.a. risultava ampiamente decorso.

Pertanto i motivi del ricorso della Quadrelle - 2001 che attengono all'impugnazione dell'aggiudicazione definitiva, sotto il profilo del presunto mancato possesso dei requisiti di carattere generale e speciale in capo al R.T.I. G.L.M. Ristorazione, secondo graduato e di Global Service S.r.l., aggiudicataria della gara sono inammissibili in quanto, in base alla lettera dell'art. 120, comma 2 bis, cod. proc.

amm., la società ricorrente non ha impugnato tempestivamente l'ammissione della ditta aggiudicataria.

La resistente Quadrelle 2001, in relazione alle eccezioni preliminari di irricevibilità sollevate dal Comune e da Global Service controdeduce nel senso che non si applicherebbe l'art. 120 cod. proc. amm. ove la Stazione appaltante non abbia pubblicato l'elenco degli ammessi e degli esclusi, ma i precedenti artt. 29 e 76.

In contrario, però, non può che ribadirsi che, nel caso di specie, l'obbligo a carico della Stazione appaltante di dare adeguata pubblicizzazione delle decisioni assunte in tema di ammissione e di esclusione delle imprese è stato adempiuto in maniera ancora più rafforzata, avendo la Stazione appaltante pubblicato sul suo sito i verbale relativi alle sedute in cui si assumevano le decisioni di ammissione ed esclusione delle imprese che avevano chiesto di partecipare alla gara.

Inoltre è da osservare che il citato art. 120, c. 2-bis, nel dettare una disposizione acceleratoria quanto al termine per impugnare gli atti di esclusione e ammissione alle gare pubblica, non deroga al principio generale, sancito nell'art. 41, co. 2, c.p.a., in base al quale il termine per la proposizione del ricorso giurisdizionale decorre comunque "dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza", piena conoscenza nella specie desumibile dalla circostanza che, come già detto, la ricorrente aveva già impugnato la propria esclusione ed era stata riammessa in gara "iussu iudicis" (Cons. St., sez. III, 14/1/2016, n. 93).

Peraltro è opportuno notare che le contestazioni contro GS, anche a voler prescindere dalla loro tardività, sarebbero comunque infondate

per le ragioni che saranno esposte infra relativamente alle analoghe doglianze dedotte da GLM.

E' appena il caso di soggiungere che il consolidamento dell'aggiudicazione in favore di Global Service determina l'inammissibilità per carenza di interesse delle censure contro GLM, pur se relative ad aspetti diversi dalla carenza di requisiti di ammissibilità alla gara.

Infine la difesa di Quadrelle 2001 chiede volersi ordinare il deposito in giudizio da parte della Stazione Appaltante di tutti gli atti gli atti del procedimento di gara ed, in particolare, le offerte amministrative, tecniche ed economiche delle controinteressate Global Service s.r.l. e GLM/GFI Food s.r.l., onde consentire alla ricorrente la piena conoscenza degli atti oggetto di causa e la eventuale proposizione di motivi aggiunti al ricorso.

L'istanza è inammissibile, in quanto il potere istruttorio affidato al giudice amministrativo dagli artt. 64 e 65 c.p.a. è finalizzato (fermo restando l'onere di ciascuna parte di produrre i documenti di cui abbia la disponibilità) all'acquisizione della documentazione utile per la definizione della controversia e cioè per la decisione delle questioni ritualmente dedotte dalle parti con i motivi e le eccezioni. E' quindi da escludere che, per una causa matura per la decisione, la conclusione del processo, caratterizzato peraltro da un rito accelerato, possa essere procrastinata per l'esecuzione di istruttorie esplorative, posto che le parti interessate hanno l'onere di avvalersi dei rimedi previsti dall'ordinamento in materia di accesso.

Passando alla disamina dei motivi aggiunti proposti da Quadrelle - 2001, attraverso i quali si impugna l'aggiudicazione definitiva, essi sono inammissibili perché vengono dedotte per invalidità derivata

censure già proposte con il ricorso introduttivo che, però è stato ritenuto irricevibile così principiando da un ricorso introduttivo con cui non è stato instaurato il giudizio. Al riguardo si rileva in giurisprudenza che: << Nell'ipotesi in cui il ricorso principale sia irricevibile, i motivi aggiunti vanno dichiarati inammissibili se hanno ad oggetto atti del tutto consequenziali rispetto a quelli già impugnati con il ricorso, i quali ultimi ne costituiscono il presupposto e fondamento giuridico. Anche a voler considerare l'atto di motivi aggiunti, nella sostanza, un autonomo ricorso, esso non potrebbe sottrarsi alla declaratoria di inammissibilità in quanto la irricevibilità del ricorso introduttivo del giudizio, assumendo la stessa valenza di un atto presupposto non impugnato, rende inammissibile il ricorso contro atti consequenziali >> (Cfr. T.A.R. Lazio, sez. II bis, 6.4.2004, n. 3185; C. di S., sez. V, 5.2.29913, n. 219); ed, ancora: << L'accertata irricevibilità dell'atto introduttivo del giudizio comporta l'inammissibilità dei motivi aggiunti, nel caso in cui con questi ultimi siano censurati atti strettamente connessi e consequenziali rispetto a quelli impugnati in prima battuta >> (cfr. C.GA.R.S. 376/16 del 3.11.16, adde C. di S., sez. IV, n. 3849/08 del 31.7.08).

E' appena il caso di soggiungere che, con il nuovo codice dei contratti pubblici approvato con d. lgs. n. 50 del 2016, è stata superata la pregressa distinzione tra aggiudicazione provvisoria e definitiva di cui d. lgs. n. 163 del 2006, in quanto attualmente si deve distinguere una proposta di aggiudicazione (la precedente aggiudicazione provvisoria) dall'aggiudicazione (la precedente aggiudicazione definitiva; cfr. Cons. St., comm. spec., 1/4/2016, n. 464), atto quest'ultimo che gli interessati (allora come ora) hanno l'onere di impugnare, laddove il conseguimento dell'efficacia del

provvedimento di aggiudicazione non assume specifica rilevanza ai fini della decorrenza del termine per impugnare (cfr. TAR Lazio, sez. II, 9/1/2017, n. 235), fatto salvo peraltro l'onere di impugnativa qualora gli atti successivi all'aggiudicazione siano viziati per vizi propri.

Passando alla disamina del ricorso n. 431/2017 proposto da GLM Ristorazione, il Collegio ritiene di poter prescindere dall'esame del ricorso incidentale, proposto dalla controinteressata Global Service S.r.l. - nell'ambito del giudizio di cui al n. 431/2017 R.G. - in quanto di tipo escludente, volto cioè a conseguire l'annullamento della determinazione di ammissione alla gara dell'impresa ricorrente, stante l'infondatezza ed irricevibilità (sia pure in parte, attesa l'inammissibilità per la restante parte) del ricorso principale proposto dell'A.T.I. GLM Ristorazione S.r.l. e GFI FOOD S.r.l.

E' sufficiente richiamare in proposito la sentenza 25 febbraio 2014, n. 9, nella quale l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha formulato, al punto 9, lettera g), il principio di diritto (valido pur dopo Corte giust. UE 5/4/2016, n. 689) secondo cui: << l'esame prioritario del ricorso principale è ammesso, per ragioni di economia processuale, qualora risulti manifestamente infondato, inammissibile irricevibile o improcedibile >>.

Tanto premesso, il ricorso introduttivo è in parte irricevibile (per gli stessi motivi per cui il primo ricorso di Quadrelle 2001 è stato ritenuto irricevibile per tardività) e, per la restante parte, infondato, sotto tale ultimo profilo, contestandosi, nel merito (oltre l'ammissione alla procedura concorsuale, anche) l'anomalia dell'offerta presentata da Global Service S.r.l.

Per ragioni di ordine logico-giuridico, legate alla priorità da riservare al segnalato profilo preliminare, conviene anteporre alle altre la trattazione dell'ultima censura con la quale si deduce la violazione dell'art. 80, D.L. vo n. 50/16, la violazione della lex specialis di gara, con particolare riferimento ai punti 14.2. E 14.3 del Disciplinare di gara, oltre all'eccesso di potere (per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, ingiustizia ed irragionevolezza manifeste, disparità di trattamento, sviamento di potere), per non avere la Global Service reso, ai fini dell'ammissione alla procedura de qua, la dichiarazione dei requisiti di onorabilità relativamente al direttore tecnico della società, con palese violazione dell'art. 80, co. 3, D.L. vo n. 50/16. Al riguardo, premesso che conformemente a quanto previsto da siffatta norma, analoghe indicazioni erano chiaramente desumibili nella lex specialis di gara, ai sensi del combinato disposto di cui ai punti 14.2. e 14.3 del Disciplinare, laddove la Stazione Appaltante richiedeva i dati identificativi "di tutti i direttori tecnici", con obbligo di dichiarazione di non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 80, D.L. vo n. 50/16, nelle dichiarazioni rese in gara, la Global Service afferma che "non vi sono altre figure con poteri di firma e rappresentanza, né è prevista la figura del direttore tecnico", ma tale dichiarazione non corrisponde alla reale situazione societaria, così come emerge dalla visura C.C.I.A.A. prodotta in giudizio, nella quale si dà atto che, nella compagine sociale della Global Service è presente un direttore tecnico, nominato in data 15.10.2015 ed ancora in carica.

La censura è irricevibile, per lo stesso motivo per cui, in parte qua, si è ritenuto irricevibile il ricorso introduttivo proposto da Quadrelle 2001.

Sul punto, basterà rilevare che la censura in esame pertiene alla fase dell'ammissione alla gara e va quindi sottoposta allo speciale regime impugnatorio di cui all'art. 120, comma 2 bis, c.p.a. che ha introdotto uno speciale regime di impugnazione del provvedimento (nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 29, co. 1, del codice dei contratti pubblici adottato in attuazione della legge 28 gennaio 2016, n. 11) con cui l'Amministrazione determina le ammissioni e le esclusioni dei partecipanti alla gara.

Giova soggiungere che nella specie la piena conoscenza della determinazione di ammissione risulta per effetto della partecipazione alle operazioni di gara di un soggetto appositamente delegato dall'amministratore unico e legale rappresentante della società ricorrente mandataria del RTI (cfr. Cons. St., sez. VI, 15/12/2014, n. 6156).

La ricorrente obietta che l'art. 120, co. 2-bis, c.p.a. non sarebbe applicabile nella specie in quanto l'impugnativa proposta sarebbe in realtà riferibile non tanto alla determinazione di ammissione in gara, quanto piuttosto ad un difetto di istruttoria delle successive operazioni di verifica dei requisiti.

L'obiezione risulta scarsamente convincente in quanto conduce ad una agevole elusione della lettera e della stessa ragion d'essere della disposizione in questione, consistente nella finalità di esaurire con un rito superaccelerato tutte le controversie relative alla selezione dei concorrenti prima dell'aggiudicazione.

In ogni caso è opportuno rilevare che la censura concernente la presenza nell'organico aziendale della Global Service di un Direttore tecnico non dichiarato, rispetto al quale andrebbero valutati i

requisiti di ordine generale ex art. 1, co. 1 e 3, del d. lgs n. 50 del 2016, è priva di fondamento in punto di fatto. Infatti dalla visura camerale prodotta in atti risulta che il soggetto cui si fa riferimento è in realtà un preposto alla gestione tecnica ai sensi del decreto ministeriale n. 274 del 1997 (regolamento di attuazione degli artt. 1 e 4 della legge n. 82 del 1994 per la disciplina delle attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione), per cui è da escludere che il responsabile di un settore specifico e circoscritto dell'attività aziendale, per quanto importante, possa essere considerato alla stregua di un Direttore tecnico, ai fini dello scrutinio dei requisiti onorabilità della società controinteressata.

Tanto premesso, nel merito, con la prima censura si deduce la violazione di legge (artt. 23 e 97, D.L. vo n. 50/16; art. 26, D.L.vo n. 81/08), oltre all'eccesso di potere (per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, manifesta illogicità ed irragionevolezza, sviamento di potere), atteso che l'offerta presentata dalla Global Service andava esclusa dal confronto competitivo, in quanto completamente incongrua, ingiustificata e immotivata, al riguardo rilevandosi che:

- all'esito della redazione della graduatoria di gara, la Stazione Appaltante invitava le prime due imprese classificate a trasmettere i giustificativi dell'offerta, secondo quanto previsto dalla norma di cui all'art. 97, D.L. vo n. 50/16, che, al comma 1, richiede una rigorosa spiegazione del prezzo e dei costi presenti in offerta che si basi su un giudizio di carattere tecnico; come tale, implicante l'applicazione di regole tecniche, di indici numerici prestabiliti e normativamente prefissati e di un metodo scientifico tale da illustrare alla Commissione di gara i motivi per cui quella specifica organizzazione

imprenditoriale dell'attività proposta sia congrua con quanto dichiarato in sede di offerta, esemplificando, poi, al comma 5, la tipologia di spiegazioni proficuamente ed efficacemente a rendersi, in tal modo dettando il Legislatore delegato dei criteri generali da seguire e dei limiti inderogabili tramite cui accertare la congruità dell'offerta presentata dall'operatore economico, al fine di guidare l'attività discrezionale della Commissione di gara nel giudizio di anomalia;

- nella specie, palese risultando l'inidoneità dei giustificativi presentati in gara a dimostrare qualsivoglia profilo di congruità dell'offerta proposta dalla Global Service, odierna controinteressata, in quanto il documento da quest'ultima presentato, lungi dal comprovare le singole voci di costo dell'offerta tecnica tramite l'applicazione di indici e regole tecniche predefinite, si limita a contenere astruse affermazioni in merito all'organizzazione societaria, al punto da doversi sostenere che il superamento della soglia di anomalia accertato dalla Commissione di gara non sia stato in alcun modo motivato, né tantomeno la Stazione Appaltante ha chiesto ulteriori elementi istruttori (oltre a quelli francamente inesistenti, acquisiti in sede di giustificativi) per verificare la congruità di quanto dichiarato in sede di formulazione dell'offerta da parte della Global Service;

- inoltre, i costi dell'offerta formulata dalla controinteressata non soltanto restano del tutto ingiustificati, ma sono altresì errati, per non aver tenuto conto che l'art. 26, co.6, D.L. vo 81/08 precisa che il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal ministero del lavoro, della salute, delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in

materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali ed, in mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato “in relazione al contratto collettivo del settore merceologico del settore più vicino a quello preso in considerazione”; analoga previsione è contenuta nell’art. 23, co. 16, a cui l’art. 97, co. 5, D.L. vo n. 50/16 espressamente rinvia; nella specie, come compiutamente riportato nella perizia tecnica allegata, il costo del personale per pasto (pari a soli euro 1,91), indicato dalla Global Service non trova riscontro nell’offerta tecnica da essa formulata e si pone in aperto ed inspiegabile contrasto con qualsivoglia parametro normativo inerente tale voce di costo dell’offerta;

- ed infatti, come sostenuto dalla più recente giurisprudenza, nel giudizio di anomalia dell’offerta per il costo della manodopera, il discostamento dai parametri normativamente previsti per il calcolo del costo del lavoro deve essere subordinato ad una “dimostrazione puntuale e rigorosa” in ordine alla legittimità ed alla congruità di tale discostamento, dimostrazione che deve essere tanto più rigorosa quanto maggiore è lo scostamento dai costi medi tabellari (cfr. T.A.R. Lazio, sede di Roma, I[^] ter, 30.12.16, n. 12873);

- infine, la rilevanza della discrasia indicata, unitamente al tenore dei giustificativi sopra sottolineato, rendono evidentemente illegittima l’aggiudicazione disposta in favore di Global Service, in quanto disposta nei confronti di un’offerta del tutto illogica ed erronea ed in assenza di una sia pur minima istruttoria volta a verificarne la congruità.

La censura non è fondata.

Asserisce parte ricorrente che appare evidente che il concorrente, a causa dell'” inidoneità dei giustificativi presentati in gara”, non ha fornito alcun serio elemento alla Stazione Appaltante sulla cui base formulare un consapevole giudizio di congruità dell’offerta proposta dalla controinteressata e, dall’altra parte, la Stazione appaltante non ha posto in essere alcuna attività istruttoria, tale da rimediare alla evidente superficialità delle giustificazioni addotte da Global Service S.r.l.

Tuttavia in contrario deve rilevarsi che, secondo orientamento consolidato e condiviso dal Collegio, nell’ambito delle gare pubbliche sono inammissibili le censure volte a sindacare il merito delle scelte tecnico discrezionali effettuate al fine di selezionare l’offerta migliore, trattandosi di valutazioni riservate alla stazione appaltante - che ne assume la piena responsabilità - non soggette al sindacato di legittimità.

Rebus sic stantibus << Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni compiute in sede di verifica di anomalia delle offerte è circoscritto ai soli casi di manifesta e macroscopica erroneità od irragionevolezza, in considerazione della discrezionalità che connota dette valutazioni, come tali riservate alla Stazione appaltante >> (C. di S., sez.V, an. 258/17 del 23.1.2017).

Invero il giudizio sull’anomalia delle offerte è un giudizio ampiamente discrezionale, espressione paradigmatica della c.d. discrezionalità tecnica, facendo riferimento a scienze specialistiche prive di oggettiva certezza, per cui non può essere efficacemente contestato nell’ambito del sindacato giurisdizionale di legittimità, non potendo il giudice amministrativo, in nessun caso sostituirsi all’Amministrazione, procedendo ad un’autonoma verifica della

congruità dell'offerta e delle singole voci di cui questa si compone, la qual cosa costituendo invasione della sfera propria dell'Amministrazione.

Tali principi sono stati pienamente recepiti dalla Giurisprudenza, rilevandosi che: << Nelle gare pubbliche lo scrutinio di legittimità del giudizio sull'anomalia postula, per un verso, un apprezzamento globale e sintetico sull'affidabilità dell'offerta nel suo complesso ma deve arrestarsi, per un altro, a un controllo estrinseco della ragionevolezza e della logicità delle valutazioni compiute dalla Commissione di gara, senza tuttavia estendersi fino a un sindacato penetrante del merito degli apprezzamenti sulla serietà e sulla remuneratività dell'offerta. >> (Consiglio di Stato, sez. III, 25/11/2016, n. 4989); ed, ancora: << Le valutazioni poste a base della verifica di anomalia sono tendenzialmente insindacabili nel merito, salvo che risultino abnormi ovvero manifestamente irragionevoli o, ancora, basate su erronei presupposti di fatto, precisando ancora che il procedimento in questione - oltre ad essere riconosciuto privo di carattere sanzionatorio - è generalmente riferito non alla ricerca di specifiche e singole inesattezze dell'offerte economica bensì all'attendibilità e all'affidabilità dell'offerta nel suo complesso in relazione alla corretta esecuzione dell'affidamento, a cui, peraltro, è ordinariamente riconnessa l'impossibilità per il giudice amministrativo di procedere ad un sindacato nel dettaglio della congruità delle singole voci dell'offerta, non potendosi esso sostituito ad una attività valutativa rimessa, quanto alla sua intrinseca manifestazione, unicamente all'Amministrazione procedente. T.A.R. Roma, (Lazio), sez. II, 27/05/2016, n. 6216; Consiglio di Stato, sez. V, 31/03/2016, n. 1269).

Con riferimento alla presente fattispecie, nel merito, nel verbale di gara del 12.12.20, si ritiene l'offerta in esame congrua per i seguenti motivi:

“- le giustificazioni presentate sono esaustive e dalle stesse si rileva la congruità dei costi dichiarati che determinano il prezzo unitario dell'offerta;

- per le motivazioni analitiche delle singole voci si rinvia, per relationem, alle giustificazioni pervenute dall'impresa”.

E' noto, poi, che, nelle gare pubbliche, ove l'Amministrazione consideri congrua l'offerta sulla base delle spiegazioni fornite dal concorrente in sede di verifica dell'anomalia, la sua valutazione deve ritenersi sufficientemente motivata con richiamo “per relationem” ai chiarimenti ricevuti, tanto più che la verifica delle offerte anomale non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell'offerta economica, mirando invece ad accertare se l'offerta nel suo complesso sia attendibile e, dunque, se dia o non serio affidamento circa la corretta esecuzione.

Il giudizio di anomalia dell'offerta, dunque, richiede una motivazione rigorosa ed analitica solo ove si conclude a in senso negativo, mentre, in caso positivo, come nel caso di specie, non occorre che la relativa determinazione sia fondata su un'articolata motivazione ripetitiva delle medesime giustificazioni ritenute attendibili, essendo sufficiente anche una motivazione espressa “per relationem” alle giustificazioni rese dall'impresa vincitrice.

Orbene, in presenza di una valutazione della Commissione di gara che, sulla base delle giustificazioni fornite dalla impresa, ritiene, con una valutazione che - come nella specie - non appare affetta da manifesta e macroscopica erroneità od irragionevolezza, la non

anomalia dell'offerta, alcun spazio può residuare per eventuali consulenze tecniche (di parte o anche d'ufficio), che nella specie non sarebbero in grado di infirmare il suddetto giudizio della Stazione appaltante a pena di illegittimamente sostituirsi ad essa, restando, così, precluso ogni sindacato di merito.

In relazione al rilievo delle tabelle ministeriali sul costo della manodopera giurisprudenza che si condivide ha avuto modo di chiarire che le predette tabelle non costituiscono parametri assoluti ed inderogabili, ma sono suscettibili di scostamento in relazione a valutazioni statistiche ed analisi aziendali svolte dall'offerente (ex multis C. di S., sez. IV, 29.2.2016, n. 854).

In tal senso, quindi, i valori del costo del lavoro risultanti dalla tabelle ministeriali non costituiscono una soglia invalicabile in peius, ma semplicemente un parametro di valutazione della congruità dell'offerta, con la conseguenza che l'eventuale scostamento da tali parametri delle relative voci di costo non legittima di per sé un giudizio di anomalia da parte della stazione appaltante le quali sono titolari di un significativo margine di discrezionalità nel valutare se il valore economico offerto del concorrente sia concretamente adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro indicativamente quantificato dalle tabelle ministeriali.

Ne deriva che un'offerta non può ritenersi ed essere automaticamente esclusa da una gara per il solo fatto che il costo del lavoro è stato calcolato secondo valori inferiori a quelli risultanti dalle tabelle ministeriali, occorrendo, perché possa dubitarsi della sua congruità, che la discordanza sia considerevole e palesemente ingiustificata.

La giurisprudenza è pacifica sul punto rilevando che: << Nelle gare pubbliche, i valori del costo del lavoro risultanti dalle tabelle ministeriali non costituiscono un limite inderogabile, ma semplicemente un parametro di valutazione della congruità dell'offerta, con la conseguenza che l'eventuale scostamento da tali parametri delle relative voci di costo non legittima di per sé un giudizio di anomalia, dovendo considerarsi anormalmente basse solo le offerte che si discostino in modo evidente dai costi medi del lavoro indicati nelle tabelle predisposte dal Ministero del Lavoro. Ne consegue che è ammissibile l'offerta che da essa si discosti, purché lo scostamento non sia eccessivo e vengano salvaguardate le retribuzioni dei lavoratori, così come stabilito in sede di contrattazione collettiva. Inoltre, non possono non essere considerati, in sede di valutazione delle offerte, aspetti particolari che riguardano le diverse imprese, con la conseguenza che, ai fini di una valutazione sulla congruità dell'offerta, la stazione appaltante deve tenere conto anche delle possibili economie che le diverse singole imprese possono conseguire. In applicazione di tali principi, un'offerta non può ritenersi anomala, ed essere esclusa dalla gara, per il solo fatto che il costo del lavoro è stato calcolato secondo valori inferiori a quelli risultanti dalle tabelle ministeriali o dai contratti collettivi, occorrendo, perché possa dubitarsi della sua congruità, che la discordanza sia considerevole e palesemente ingiustificata T.A.R. Roma, (Lazio), sez. II, 16/12/2015, n. 14142); ed, ancora: << Nelle gare pubbliche i valori del costo del lavoro risultanti dalle tabelle ministeriali non costituiscono un limite inderogabile, ma semplicemente un parametro di valutazione della congruità dell'offerta, con la conseguenza che l'eventuale scostamento da tali

parametri delle relative voci di costo non legittima di per sé un giudizio di anomalia; devono quindi considerarsi anormalmente basse solo le offerte che si discostino in modo evidente dai costi medi del lavoro indicati nelle tabelle predisposte dal Ministero del lavoro in base ai valori previsti dalla contrattazione collettiva, in quanto i costi medi costituiscono non parametri inderogabili, ma indici del giudizio di adeguatezza dell'offerta, con la conseguenza che è ammissibile l'offerta che da essi si discosti, purché lo scostamento non sia eccessivo e vengano salvaguardate le retribuzioni dei lavoratori, così come stabilito in sede di contrattazione collettiva; inoltre non possono non essere considerati, in sede di valutazione delle offerte, aspetti particolari che riguardano le diverse imprese, con la conseguenza che, ai fini di una valutazione sulla congruità dell'offerta, la stazione appaltante deve tenere conto anche delle possibili economie che le diverse singole imprese possono conseguire; in applicazione di tali principi, un'offerta non può ritenersi anomala, ed essere esclusa da una gara, per il solo fatto che il costo del lavoro è stato calcolato secondo valori inferiori a quelli risultanti dalle tabelle ministeriali o dai contratti collettivi occorrendo, perché possa dubitarsi della sua congruità, che la discordanza sia considerevole e palesemente ingiustificata >> (Consiglio di Stato, sez. III, 03/07/2015, n. 3329; cfr. anche: (Consiglio di Stato, sez. III, 02/04/2015, n. 1743);

Ne deriva che nelle gare pubbliche per l'affidamento di un appalto di servizi, un'offerta non può ritenersi senz'altro anomala, e comportante l'automatica esclusione dalla gara, per il solo fatto che il costo del lavoro è stato calcolato secondo valori inferiori a quelli risultanti dalle tabelle ministeriali o dai contratti collettivi,

occorrendo, perché possa dubitarsi della sua congruità, che la discordanza sia considerevole e palesemente ingiustificata, e costituendo un importante indice di anomalia dell'offerta, deve essere verificata con un apposito procedimento, consentendo in tal modo all'impresa di fornire le proprie giustificazioni in merito.

Nella fattispecie, per non essere emersa all'esito del procedimento esperito per la verifica dell'anomalia a cui è stata sottoposta l'offerta della Global Service, alcuna "discordanza considerevole e palesemente ingiustificata" rispetto al costo contemplata nelle tabelle ministeriali, ne consegue l'infondatezza del profilo di censura in esame.

Peraltro è opportuno soggiungere che il ricalcolo degli oneri del personale proposto dalla ricorrente nelle proprie censure si basa su una stima del monte orario aggiuntivo (205 ore settimanali) che deriverebbe dall'offerta dell'aggiudicataria, rispetto al monte orario derivante dall'assorbimento per passaggio di cantiere del personale attualmente impiegato per il servizio (180 ore). Sennonché tale stima non trova puntuale riscontro nella documentazione di gara prodotta in atti ed è espressamente smentita dalla controparte nella presente sede giudiziale.

Con la seconda censura si deduce la violazione di legge (art. 95 e 97, D.L. vo n. 50/16; art. 26, D.L. vo n. 81/08; artt. 1, 2, 4, 32, 35 e 41 Cost.; art. 69 Dir, 2014/24/UE), oltre all'eccesso di potere (per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, ingiustizia ed irragionevolezza manifeste, disparità di trattamento, sviamento di potere), atteso che l'offerta della Global Service doveva essere esclusa per palese incongruità dei costi di sicurezza aziendali indicata nell'offerta economica, al riguardo rilevandosi che:

- nel nuovo Codice dei Contratti e delle Concessioni il Legislatore delegato ha inteso elevare la sicurezza del lavoratore all'interno del complesso aziendale a valore primario rispetto al quale valutare la serietà e la congruità dell'offerta presentata dall'operatore economico e tale incontestabile tendenza trova riscontro, anzitutto sul piano euro-unitario, laddove la Direttiva 2014/24/UE, al considerando 103, precisa che l'amministrazione aggiudicatrice dovrebbe avere il diritto di respingere l'offerta. Il rifiuto dovrebbe essere obbligatorio nei casi in cui l'amministrazione aggiudicatrice abbia stabilito che il prezzo o i costi anormalmente bassi proposti risultano da una "non conformità con il diritto vincolante dell'Unione o con il diritto nazionale con esso compatibile nei settori della previdenza sociale, del diritto del lavoro, del diritto ambientale o nelle disposizioni internazionali di diritto del lavoro";

- sul piano delle disposizioni nazionali in tema di costi della sicurezza, l'art. 95, D.L. vo n. 50/16 prevede espressamente che "Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro", per tal guisa, con prescrizione innovativa rispetto al passato, la nuova normativa in tema di contrattualistica pubblica espressamente prevedendo che uno degli elementi essenziali dell'offerta economica è rappresentato dai costi aziendali;

- in conformità a tale indicazione legislativa, l'art. 97, co. 5, precisa che, in sede di scrutinio dell'anomalia dell'offerta, il giudizio di congruità deve riguardare anche la voce di costo degli oneri aziendali della sicurezza, quale uno degli elementi principali di verifica della congruità e serietà dell'offerta presentata dall'operatore economico,

che deve essere rigorosamente e specificamente giustificati da quest'ultimo (cfr. art. 26, co. 6, D.L. vo n. 81/08) e sottoposta ad un'attenta attività istruttoria (obbligatoria) da parte della Stazione appaltante;

- ad analoghe considerazioni giunge la più recente giurisprudenza amministrativa, in proposito rilevando che il giudizio di inattendibilità dell'offerta può legittimamente investire specifiche voci di costo, quando le stesse assumano una rilevanza tale da inficiare, di per sé, la serietà dell'offerta, e che, per un altro, la valutazione di quest'ultima possa legittimamente appuntarsi sulla congruità dei soli oneri di sicurezza aziendale, quale segmento dell'offerta che ha ricevuto dal legislatore una peculiare e specifica regolazione (art. 87, co. 4, D.L. vo n. 163 del 2006), che, implica, a sua volta, una autonoma rilevanza della relativa voce, a protezione delle incompressibili esigenze pubblicistiche soddisfatte dal regime normativo di riferimento” (cfr., ex multis, C. di S., sez. III, 10.3.2016, n. 962; C. di S., sez. V, 15.1.15, n. 89);

- in questo senso, nell'offerta economica dell'aggiudicatario si legge che “ai sensi dell'art. 95, co. 10, D.L. vo n. 50/16, i costi interni aziendali per la sicurezza del lavoro, obbligatori a pena di esclusione, sono pari ad euro 0,003 a pasto compresi nel prezzo offerto”, considerato che il Capitolato Speciale d'Appalto indica quale numero annuo preventivabile di pasti da consegnare quello di 100.500 (centimilacinquecento/00), se si moltiplica il costo di euro 0,003 per il numero complessivo di pasti annuo preventivabile si arriva alla cifra palesemente incongrua di euro 301,5 (trecentouno/5);

- tale valore è assolutamente sottostimato altresì se si considera la natura dell'attività e dei macchinari necessari per lo svolgimento del

servizio (utilizzo quotidiano di fuochi, fornelli ed altre attrezzature da cucina, nonché conduzione di mezzi di trasporto), che implicano un notevole rischio per la sicurezza dei lavoratori coinvolti, con la conseguenza che, davanti ad un dato così evidentemente incongruo, la Stazione appaltante avrebbe dovuto rigorosamente verificare, in sede di analisi dei giustificativi, se l'offerta economica dell'aggiudicatario non dovesse essere esclusa per insufficienza e/o inidoneità dei costi aziendali offerti.

La censura non è fondata.

Deve premettersi che dal complesso degli artt. 86, comma 3- bis, 87, comma 4, del d.lg. n. 163 del 2006 e dell'art. 26, comma 6, del d.lg. n. 81 del 2008 si ricava che le imprese partecipanti a procedure concorsuali indette per l'affidamento di appalti pubblici di lavori non sono obbligate, a pena di esclusione dalla gara, a indicare nella loro offerta economica gli oneri per la sicurezza aziendale, mentre è in sede di scrutinio dell'anomalia dell'offerta che il giudizio di congruità deve riguardare anche la voce di costo degli oneri aziendali della sicurezza, ed è in questa sede che l'obbligo di indicare (e giustificare) i costi per la sicurezza viene in rilievo.

Senonché, nell'offerta economica dell'aggiudicataria, odierna controinteressata, si legge che “ai sensi dell'art. 95, co. 10, D.L. vo n. 50/16, i costi interni aziendali per la sicurezza del lavoro, obbligatori a pena di esclusione, sono pari ad euro 0,003 a pasto compresi nel prezzo offerto”, in tal modo adempiendo all'onere di dichiarare nell'offerta economica i costi della sicurezza.

Per quanto riguarda la contestata anomalia di tali costi, che la ricorrente ritiene sottostimati, è evidente che il relativo

apprezzamento rientra nella complessiva valutazione di congruità dell'offerta, per la quale valgono le considerazioni già sopra esposte.

Peraltro è opportuno notare che, agli oneri per la sicurezza in questione, di cui è contestata l'esigua quantificazione, vanno comunque aggiunti quelli indicati dalla stazione appaltante nel bando di gara, pari a 2 cent. per ciascun pasto.

Né può ritenersi con parte ricorrente che, nella formulazione dell'offerta, la voce di costo della sicurezza aziendale non ha formato oggetto di specifica valutazione e ponderazione, per la mera circostanza che la Stazione Appaltante non fa alcun cenno a qualsivoglia istruttoria riguardante tale voce di costo dell'offerta, e neanche rinvia per relationem ai giustificativi presentati, atteso che il giudizio di anomalia non consiste tanto nell'analitica considerazione di una specifica voce di costo, ma si concretizza piuttosto in un giudizio di attendibilità e serietà da formulare avendo riguardo alla coerenza ed affidabilità dell'offerta nel suo complesso, sino a consentire eventualmente anche compensazioni fra voci sovrastimate e sottostimate, ed avendo comunque presente l'incidenza relativa delle singole componenti di costo sul valore complessivo dell'appalto, per cui una specifica sottostima può assumere valore determinante solo nella misura in cui sia in grado di poter ragionevolmente compromettere l'equilibrio economico dell'offerta (cfr. Cons. St., sez. V, 6/8/2015, n. 3867).

In definitiva, preso atto che gli atti del procedimento di gara passano indenni al vaglio di legittimità indotto con il ricorso introduttivo, tale ricorso è, per questo parte infondato e, pertanto, deve essere respinto.

I motivi aggiunti in esame sono, invece, inammissibili.

Ciò posto, con siffatti motivi - inerenti alla violazione di legge (art 80, co. 5, D.L. vo n. 56/2016; art. 57, Dir. 2014/24/UE; artt. 21 quinquies e 21 nonies, L. n. 241/90), alla violazione delle Linee Guida ANAC n. 6 del 16.11.16, alla violazione del principio di concorrenza ed all'eccesso di potere (per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, manifesta illogicità e irragionevolezza, sviamento di potere) - che più correttamente devono qualificarsi quali motivi ulteriori, la GLM Ristorazione, oltre a far valere per invalidità derivata i vizi/motivi già fatti valere con ricorso introduttivo, formalmente non deduce la mancanza dei requisiti di ammissione di Global Service, ma il vizio di legittimità degli atti impugnati costituito dalla carenza di istruttoria, in quanto, dalle verifiche effettuate successivamente all'aggiudicazione, è emersa, da parte della Stazione Appaltante un'attività istruttoria lacunosa, insufficiente ed inidonea a verificare il possesso in capo all'aggiudicatario del requisito generale di cui all'art. 80, co. 5, D.L. vo n. 50/16, nonché l'assenza di una qualsivoglia valutazione in ordine alle gravi circostanze di fatto riguardanti la Global Service S.r.l. e portate all'attenzione dell'amministrazione, sul punto rilevando che:

- l'aggiudicazione disposta in favore della Global Service è illegittima perché disposta in difetto di un'attenta e scrupolosa verifica in merito al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, co. 5 lett. c) del D.L. vo 50/16 in capo all'aggiudicataria, prevedendo la disposizione in esame l'esclusione dalla gara del concorrente quando "la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità ed affidabilità. Tra questi rientrano:

(.....); il fornire, anche per negligenza informazioni false o fuorvianti, suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'mettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione”;

- la causa di esclusione in esame risponde alla necessità di affidare le commesse pubbliche a soggetti seri ed affidabili, tali da non intaccare il fondamentale rapporto fiduciario che deve intercorrere tra committente ed appaltatore (cfr., ex multis C. di S., V, 11.4.2016, n. 1412; C. di S., V, 5.10.2016, n. 4108) ed, a tal fine, il Legislatore ha imposto, da un lato, dei veri e propri obblighi dichiarativi in capo all'operatore economico partecipante che deve comunicare in sede di gara ogni informazione utile ad una congrua valutazione da parte della Stazione Appaltante in ordine alla serietà ed partecipazione; dall'altro, ha imposto un obbligo in capo alla Stazione Appaltante di valutare la rilevanza di un determinato comportamento tenuto in sede di gara dal partecipante, tanto più ove individuato come aggiudicatario definitivo;

- alla luce del quadro normativo sopra esposto, nella specie, nonostante la Stazione appaltante fosse venuta a conoscenza di circostanze idonee a dubitare dell'affidabilità e serietà dell'odierna aggiudicataria, essa non ha svolto alcun tipo di attività istruttoria consona allo scopo, né tantomeno alcuna verifica in ordine alla reale sussistenza del requisito di ordine generale di cui all'art. 80, co. 5, lett. c) del D.L. vo n. 50/16; in particolare l'Amministrazione resistente, successivamente all'aggiudicazione, è venuta a conoscenza del fatto che la Global Service s.r.l. aveva subito un provvedimento di esclusione in altra gara per aver falsamente dichiarato il requisito

della regolarità contributiva e che nelle gare successive (compresa quella in esame) tale esclusione non era stata mai dichiarata;

- in buona sostanza, allora, nel corso delle verifiche effettuate sull'aggiudicatario, la Stazione Appaltante era consapevole del fatto che la Global Service aveva in più occasioni attestato falsamente la propria regolarità contributiva ed, inoltre, che nelle gare successive (compresa quella in esame), la stessa non aveva fatto menzione nelle proprie dichiarazioni rese in sede di presentazione dell'offerta di alcuna delle circostanze sopra menzionate;

- ciononostante, nella fase di verifica dell'aggiudicazione e cioè nella fase relativa al controllo da parte della Stazione Appaltante della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara dall'aggiudicatario, non emerge alcuna congrua attività istruttoria e/o alcuna congrua valutazione in ordine all'effettivo possesso del requisito di cui all'art. 80, co. 5, lett. c) del D.L. vo n. 50/16 volta a verificare se l'operatore economico individuato come aggiudicatario definitivo avesse fornito" anche per negligenza informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o lo svolgimento della procedura di selezione";

- in questo senso l'Amministrazione resistente ben avrebbe potuto richiedere alle Amministrazioni competenti il provvedimento di esclusione patito dalla Global service s.r.l., così come ben avrebbe potuto assumere tra le verifiche effettuate gli accertamenti compiuti dal T.A.R. Napoli e contenuti nelle sentenze nn. 902 e 1529 del 2017, verificando se l'aggiudicatario individuata avesse reso informazioni false o fuorvianti in sede di gara o, comunque, fosse un operatore economico serio ed affidabile;

- nulla di tutto ciò è accaduto, con grave pregiudizio, sia dell'interesse pubblico alla selezione di contraenti qualificati ed affidabili, sia dell'interesse delle odierne ricorrenti a non veder frustrate le loro chances di aggiudicazione di un appalto a fronte di verifiche svoltesi in maniera superficiale ed insufficiente, viste le circostanze coinvolgenti l'aggiudicataria individuata.

La censura non è ammissibile e, comunque, è infondata.

Infatti, i concorrenti hanno l'onere di tempestivamente impugnare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 120 c.p.a. - che delinea un rito "superspeciale", che sopra si è avuto modo di illustrare nella finalità e nella struttura - i provvedimenti di ammissione alla gara della controinteressata, a pena di decadenza, non consentendo di far valere successivamente i vizi inerenti agli atti non impugnati, né potendo più far valere i profili inerenti all'illegittimità di tali determinazioni con l'impugnativa dei successivi atti della procedura di gara, quale, come nel caso di specie, il provvedimento di aggiudicazione (cfr. sul punto T.A.R. Napoli, sez. VIII, 2.2.2017, n. 696).

Nella fattispecie, la parte ricorrente non ha impugnato, né con il ricorso introduttivo, né con quello per motivi aggiunti, l'ammissione della ditta risultata aggiudicataria, limitandosi a gravare l'atto di aggiudicazione della gara.

Appare allora evidente che la censura in esame solo formalmente ha per oggetto la carenza di istruttoria della Stazione appaltante nella verifica dei requisiti di ammissibilità alla procedura di gara, ma sostanzialmente inerisce alla (presunta) mancanza dei requisiti di ammissibilità dell'ATI controinteressata.

La censura sarebbe comunque infondata: si contesta in sostanza che la Global Service S.r.l. avrebbe subito un provvedimento di esclusione in altra gara per aver falsamente dichiarato il requisito della regolarità contributiva e che tale circostanza non sarebbe stata dichiarata nella domanda di partecipazione alla gara; il che avrebbe rilevanza ai fini dell'art. 80, co. 5, lett. c), del d. lgs. n. 50 del 2016 che considera tra i gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l'integrità o affidabilità della ditta, il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.

Al riguardo è da osservare che la presentazione di false dichiarazioni nelle procedure di gara ed i relativi provvedimenti di esclusione formano oggetto di segnalazione all'ANAC, ai fini dell'iscrizione nel Casellario informatico, già regolato dall'art. 7 del d. lgs. n. 163 del 2006 e dall'art. 8 del d.P.R. n. 207 del 2010, ora disciplinato dall'art. 213 del d. lgs. n. 50 del 2016.

Le relative annotazioni assumono rilevanza solo se e fino a quando risultano iscritte nel casellario, per gli effetti e con le modalità regolate nell'art. 80, co. 12, del citato d. lgs. n. 50, qualora l'Autorità ritenga che emerga il dolo o la colpa grave della ditta interessata, in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti.

Pertanto è da escludere che le stesse circostanze rientrino nella fattispecie prevista dal comma 5, lett. c), che riguarda più specificamente i casi di significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto, di gravi illeciti professionali posti in essere nello svolgimento della procedura di gara ovvero di altre situazioni

idonee a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità dell'operatore economico, indicate nelle Linee Guida ANAC n. 6 del 2016.

E' appena il caso di rilevare che la fattispecie è ora recepita nell'art. 80, co. 5, lett. f-ter), del d. lgs. n. 50, introdotto dall'art. 49 del d. lgs. n. 56 del 2017, che tuttavia non ha un valore sostanzialmente innovativo. Infatti la devoluzione all'ANAC (mediante il Casellario informatico) delle determinazioni sulle ricadute di queste specifiche circostanze sulla integrità ed affidabilità delle imprese (sottratte quindi agli apprezzamenti delle singole stazioni appaltanti), era già desumibile dal testo precedente alla riforma (e prima ancora dal d. lgs. n. 163 del 2006 all'art. 38, co. 1, lett. h)), in quanto già prima l'esclusione da una gara per dichiarazioni false rese in una precedente procedura era strettamente legato alla durata ed all'efficacia delle annotazioni al Casellario.

Senonché dalle certificazioni in atti non risultano annotazioni a carico della Global Service.

L'esito del giudizio, per le considerazioni che precedono ed in relazione ad entrambi ricorso, non lascia spazio per coltivare pretese risarcitorie di sorta, con il conseguente rigetto delle domande all'uopo formulate.

Ne deriva, altresì, che il contratto conseguentemente, medio tempore, stipulato per l'affidamento della fornitura de qua deve ritenersi valido ed efficace.

Le spese di giudizio, in base al principio della soccombenza, sono poste a carico delle parti ricorrenti e vengono liquidate, in favore del resistente Comune, nella misura indicata in dispositivo, mentre possono compensarsi nei confronti di tutte le altre parti private.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Terza Sezione, definitivamente pronunciando sui ricorsi introduttivi, come in epigrafe proposti, da Quadrelle - 2001 Soc. Coop. Sociale (n. 212/2017 R.G.) e da GLM Ristorazione (n. 431/2017 R.G.), come integrati da motivi aggiunti, nonché sul ricorso incidentale proposto da Global Service S.r.l., così dispone:

- a) riunisce il ricorso n. 431/2017 R.G. al ricorso n. 212/2017 R.G.;
- b) dichiara irricevibile per tardività il ricorso introduttivo n. 212/2017 R.G.;
- c) dichiara inammissibile i motivi aggiunti al ricorso n. 212/2017 R.G.;
- d) dichiara in parte irricevibile ed in parte infondato il ricorso introduttivo n. 431/2017 R.G.;
- e) dichiara inammissibili ed in parte infondati i motivi aggiunti al ricorso n. 431/2017 R.G.;
- f) dichiara improcedibile il ricorso incidentale proposto nell'ambito del giudizio n. 431/2017;
- g) respinge la domanda di risarcimento del danno;
- g) condanna ciascuna delle parti ricorrenti principali al pagamento, in favore del Comune di Torre Annunziata, della somma complessivamente quantificate di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) a titolo di spese giudiziali, oltre ad oneri accessori, mentre le compensa nei confronti di tutte le altre parti private.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Fabio Donadono, Presidente

Vincenzo Cernese, Consigliere, Estensore

Giuseppe Esposito, Consigliere

L'ESTENSORE
Vincenzo Cernese

IL PRESIDENTE
Fabio Donadono

IL SEGRETARIO